

Comunicato del 18.2.2013
RISPOSTA ALLA CAMPAGNA PROMOSSA SUL SITO ANPECOMIT

La campagna promossa pubblicamente sul sito Anpecomit (<http://www.noicomit.it/dettaglio.php?id=361>) mediante il comunicato n. 3 del 31-1-2013 (unitario UNP/ANPEC) contiene i modelli di lettere che i Pensionati dovrebbero inviare ai Liquidatori del Fondo e a numerose altre Autorità e Organizzazioni.

Questi modelli di lettere predisposti sul sito Anpecomit contengono diverse affermazioni che non corrispondono al vero e fanno leva sul comprensibile desiderio di tutti (*in primis* dei Liquidatori, che a questo fine hanno operato e operano) di vedere una conclusione il più possibile rapida di questa liquidazione.

Non avendo senso rispondere singolarmente a una campagna, basata oltretutto su assunti infondati, il Fondo ritiene utile chiarire alcuni punti.

1. LA LIQUIDAZIONE SI TRASCINA PERCHE' CI SONO CAUSE? MA LE CAUSE LE FANNO I PENSIONATI (E ALTRI SOGGETTI IN LARGA PARTE VICINI ALL'ANPEC) E IL FONDO LE SUBISCE

Una lamentela ricorrente è che *“la liquidazione definitiva tarda a venire”* per colpa di un *“tignoso groviglio di cause, ricorsi, controricorsi ... e quanto ne consegue”*. E di ciò si vorrebbe addossare la responsabilità ai Liquidatori.

E' bene ricordare allora la realtà dei fatti.

Il Fondo in tutti questi anni è sempre stato chiamato in causa da ex Colleghi Comit che vorrebbero avere delle somme a scapito di loro altri ex Colleghi.

Anche per l'ultima vicenda in Corte di Cassazione, in queste lettere si legge di *“causa giudiziaria perseguita dal Fondo”*. Ma chi ha costretto il Fondo ad andare in Corte di Cassazione sono stati 42 ricorrenti (molti dei quali dettero vita all'ANPEC) che hanno cercato di invalidare l'intera procedura ripartitoria-concorsuale per consentire cause sparse in tutta Italia e proponibili in ogni tempo (allungando i tempi di liquidazione potenzialmente all'infinito).

Il Fondo ha sventato questo pericolo mortale per la liquidazione, grazie alle decisioni della Corte di Cassazione, giunte anche in tempi brevissimi in virtù dell'istanza di trattazione prioritaria proposta dai suoi legali (viceversa la velocizzazione della causa è stata osteggiata dall'ANPEC).

2. LE CAUSE IN CORTE DI CASSAZIONE NON SONO STATE INUTILI: LE SENTENZE HANNO ACCERTATO LA CORRETTEZZA DEL PERCORSO LIQUIDATORIO, PUR IN ASSENZA DI PRECEDENTI, E TRACCIATO IN MODO DEFINITIVO LA STRADA DA PERCORRERE

Nelle lettere si cerca di dire che queste cause sono state inutili e che il Fondo avrebbe visto perdenti le proprie tesi.

Viceversa queste sentenze risultano per più versi pregevoli ed apprezzate, sia per la eccezionale celerità della Suprema Corte (come era stato chiesto con apposita istanza dai legali dei Liquidatori, avuto riguardo alla ben comprensibile attesa dei numerosissimi Partecipanti del Fondo), sia per la coerenza nella omogenea decisione di tutte le 25 cause, sia per aver fornito – oltretutto con attente motivazioni – una definitiva guida alle prossime fasi della liquidazione.

Quanto al contenuto delle decisioni (sul sito WEB del Fondo nelle **“COMUNICAZIONI”** con il titolo **“ESTRATTI PER ARGOMENTO DALLE SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE”** è stata inserita la trascrizione letterale del testo delle sentenze diviso per

argomenti, così che ciascuno possa verificarne direttamente il contenuto), si deve accogliere con vera soddisfazione il definitivo riconoscimento delle scelte compiute dal Fondo circa:

- la bontà della messa in estinzione dell'Ente,
- la regolarità dell'informazione fin qui data dai Liquidatori (oltre che al Presidente del Tribunale di Milano quale autorità vigilante) anche alla COVIP,
- la infondatezza dell'ipotizzato stato d'insolvenza dell'Ente,
- il riconoscimento delle gravi difficoltà interpretative fin qui incontrate in una situazione priva di precise norme e precedenti,
- e la legittimità della scelta di procedere in via concorsuale/ripartitoria in applicazione analogica dell'art. 16 disp. att. cod. civ. Ciò sbarra definitivamente la strada a chi avrebbe voluto proporre decine e decine di cause sparse per tutta Italia e proponibili in qualsiasi tempo (cosa che avrebbe allungato in modo indefinito i tempi della liquidazione a tutto danno dei Pensionati più anziani).

Altro che una perdita di tempo! Adesso la cornice giuridica è certa e con la prossima predisposizione dello stato passivo (i cui contenuti sono ancora in corso di esame) la liquidazione potrà finalmente indirizzarsi alle successive erogazioni.

Né ha senso l'affermazione contenuta nelle lettere per la quale *“procedere ora, forzando sulla sentenza di Cassazione, per la via della procedura concorsuale, significa solo altri ricorsi, altre innumerevoli opposizioni, altre spese, altre ed intollerabili attese. Non potete continuare ad inseguire l'ottenimento di una sentenza che vi sollevi dalle vostre eventuali responsabilità”*.

I Liquidatori, nominati dal Presidente del Tribunale di Milano, e il Fondo, sottoposto alla vigilanza della COVIP, in presenza di contestazioni (non promosse certo dal Fondo ma da vostri ex Colleghi) non possono decidere per proprio conto quale strada scegliere. Ne rispondono per la propria funzione. Hanno indicato delle strade, compiuto delle scelte, ma in presenza di contestazioni e contrasti (che permangono) non possono ignorarli e decidere loro al posto di un Giudice il da farsi. Figuriamoci poi se ha senso ignorare decisioni della Suprema Corte di Cassazione che hanno definitivamente chiarito come procedere.

E guarda caso nessuno finora è stato in grado di dire come si potrebbe rendere vincolante per tutti una qualunque (fosse anche la migliore) soluzione stragiudiziale.

3. LA CAUSA COL FISCO AL MOMENTO E' VINTA DAL FONDO. NON VI E' STATA NESSUNA MULTA. DALL'OPERAZIONE CONTESTATA DAL FISCO SONO DERIVATE LE ECCELENZE PATRIMONIALI CHE OGGI SONO CONTESE

Nelle lettere si accenna alla *“multa fiscale di 116 milioni”* (che multa non è, perché non ci sono sanzioni: l'Agenzia delle Entrate vorrebbe riqualificare fiscalmente la vicenda per ottenere maggiori importi).

Da un lato non si dice che al momento la vertenza è vinta dal Fondo; dall'altro si pretenderebbe di sapere a chi toccherà pagare questi importi se il Fisco vicesse in Cassazione: al Fondo o a Beni Stabili? Ovviamente nessuno al momento è in grado di dire se ci saranno da pagare questi importi (che comunque per prudenza di gestione vanno accantonati e in relazione ai quali il Fondo ha espresso riserva di rivalersi a Beni Stabili). Discutere adesso di “a chi toccherà pagare” - mentre si deve fare “fronte comune” nei confronti delle pretese fiscali - è inutile e poco produttivo.

La domanda poi *“Signori Liquidatori ritenete in coscienza di avere svolto correttamente il Vostro operato a tutela dei soci del Fondo?”* è perfino ridicola. Gli Amministratori prima e i Liquidatori poi hanno così ben agito che l'operazione di dismissione degli immobili (suggerita e imposta dalle norme COVIP) ha generato il patrimonio in eccedenza, sulla spartizione del quale oggi gli ex Colleghi Comit litigano. E anche nella denegata ipotesi che importi vadano pagati al Fisco (e in quella ancor più denegata che sia il Fondo a pagare), quell'operazione risulterebbe lo stesso largamente positiva, a tutto favore dei partecipanti del Fondo.

4. L'ACCORDO UNP E ANPEC NON HA MAI PREVISTO UN'APPLICAZIONE "STRAGIUDIZIALE", CHE NESSUNO SAPREBBE COME RENDERE GIURIDICAMENTE VINCOLANTE

Nelle lettere si ripete in modo ossessivo: "*date immediata esecuzione all'Accordo extragiudiziale e transattivo Unp/Anpecomit*".

Magari il singolo Pensionato che sottoscrive la lettera predisposta sul sito Anpecomit in buon fede non lo sa, ma ANPEC e UNP sanno bene che questo accordo da solo non bastava e che occorreva trovare gli strumenti giuridici idonei a darne attuazione.

La comunicazione indirizzata al Fondo in data 12.7.10 (firmata da Masia Costantino e Minotti - ANPEC - e da Cobianchi Cerri e Dragone - UNP), con la quale si sottoponeva ai Liquidatori l'Accordo raggiunto fra le due Associazioni, si chiudeva infatti con questa richiesta: "***ANPECOMIT e UNP invitano i Liquidatori a portare a conoscenza dei partecipanti ed ex partecipanti del Fondo la presente soluzione con i relativi conteggi individuali e ad individuare gli strumenti giuridici idonei a darne concreta attuazione, con la conseguente erogazione, salvo diverso avviso delle Autorità di Vigilanza, di tutte le somme disponibili (con la sola esclusione del suddetto accantonamento per la pretesa del Fisco, delle residue attività non ancora in distribuzione e di quelle ancora da liquidare)***".

Non sono in buona fede quindi coloro che pretendono un'immediata applicazione dell'Accordo e per primi erano consapevoli che sarebbero occorsi strumenti giuridici idonei a darne attuazione. Strumenti giuridici che nessuno ha individuato, se non nel sottoporre via via alle Autorità Giudicanti (prima in Corte d'Appello e poi in Corte di Cassazione) la possibilità di modificare il piano di riparto secondo gli effetti dell'accordo, per il caso che fosse stata ritenuta una modalità di pronta soluzione alla liquidazione.

Il Fondo ha sempre preso sul serio ogni iniziativa che potesse ridurre il contenzioso e velocizzare i tempi della liquidazione: dunque anche l'accordo, ma non ha mai pensato (come anche chi lo sottoscrisse chiedendo poi di trovare gli strumenti giuridici per darvi attuazione) che ciò potesse avvenire al di fuori di una cornice giuridica che lo rendesse valido nei confronti di tutti. Dunque il Fondo cercò di verificare la misura del consenso (più precisamente dell'esplicito dissenso) con lettera inviata nel gennaio 2011 dal titolo inequivocabile: "*Verifica della misura del consenso della collettività degli interessati alle modifiche che deriverebbero al Piano di Riparto in virtù dell'Accordo fra UNP e ANPEC del 12.7.2010*". Lettera che si concludeva in modo esplicito (punto G "*Che cosa farà il Fondo Pensioni: "G/1. Nel caso in cui la soluzione prospettata con l'Accordo 12.7.10 fra UNP e ANPEC raccogliesse dissensi in misura limitata, il Fondo Pensioni ... **cercherà di darvi attuazione in sede processuale nelle modalità ritenute più opportune** (già a partire dall'udienza in Corte d'Appello del 10 marzo 2011)*".

E di questo tentativo ANPEC era felicissima: si veda il Comunicato n. 6 del 13-3-2011 a firma Masia: "*Fondo Pensioni, Udiienza del 10-3-2011. Care amiche e cari amici, come noto giovedì 10 marzo 2011 alle ore 12 si è tenuta l'ultima udienza davanti alla Corte d'Appello di Milano per la questione del Fondo Pensione Comit, il cui esito registra la nostra positiva valutazione ... quasi tutti gli altri gruppi di opposenti (anche quelli non iscritti all'Anpecomit) hanno poi finito per aderire all'Accordo Anpecomit / Unp. Questo, a conforto della soluzione da noi elaborata insieme all'Unp, non potrà che rafforzare verso la Corte d'Appello la sensazione di quanto sia ormai attesa e condivisa la giusta definizione di questa tormentata vicenda. ...*

Va aggiunto che nel corso dell'udienza anche i legali del Fondo (Avv. Brugnatelli e Prof. Ichino) hanno illustrato alla Corte, che ha ascoltato con molta attenzione, la portata dell'accordo ed i più

che confortanti risultati della consultazione effettuata dal Fondo tramite l'invio di quasi 10.000 lettere ai pensionati ed ai diversi ricorrenti. Risultato pari ad oltre il 95% di adesioni.

Quindi i prossimi sviluppi del Riparto dipenderanno interamente dalla decisione, giuridicamente assai delicata, della Corte d'Appello [QUESTA SOTTOLINEATURA ERA NEL COMUNICATO].

Ricordiamo infatti che per la prima volta in Italia i Giudici si trovano a dover decidere sulla Liquidazione di un Fondo Pensioni, e non vi sono precedenti, nè vi è una chiara normativa.

La nostra sensazione è che i Giudici abbiano ben presente la rilevanza sociale della questione, nonché la bontà della soluzione ipotizzata dall' Accordo Anpecomit/Unp, tenuto anche conto dell'amplissima convergenza fra le parti in giudizio.

Nei limiti in cui la complessità giuridica della questione lo consentirà, noi confidiamo che la Corte d' Appello recepisca i criteri del suddetto Accordo, in modo da consentire finalmente agli interessati, ed in tempi relativamente brevi, di riscuotere quanto loro spettante".

Questi i testi ancora disponibili sullo stesso sito ANPEC

Evidentemente poi qualcuno ha cambiato idea, ma questi non sono i Liquidatori.

Essi infatti, anche in Cassazione, hanno provato a sottoporre gli effetti dell'Accordo alla decisione, nelle stesse modalità utilizzate in Corte d'Appello (in precedenza apprezzate e lodate su quello stesso sito ANPEC da cui oggi originano le lettere di protesta).

Liquidatori che, nella lettera del gennaio 2011, correttamente e per non alimentare inutili illusioni, così concludevano: "L'auspicata accelerazione della procedura non consente tuttavia di sottovalutare la complessità della vicenda, per le intrinseche difficoltà giuridiche e per l'elevata platea di interessati e contro interessati; il Fondo Pensioni quindi non può garantire che le Autorità chiamate a decidere accolgano questa soluzione né che si possa effettivamente giungere in tempi brevi alle erogazioni ipotizzate".

Del pari non è un comportamento di buona fede pubblicare e mettere a disposizione sul sito Anpecomit lettere nelle quali si finge di trascurare il ruolo dei Sindacati e degli "attivi", come se il Fondo potesse ignorare le proprie Fonti Istitutive.

Peraltro, in data 10.2.2012 le OO.SS hanno reso pubblica una propria ricostruzione e analisi della vicenda a seguito di un incontro con il Fondo, nella quale così concludevano: "la procedura ripartirà probabilmente con la costituzione dello stato dell'attivo e del passivo, con il rischio che alla nuova costituzione dello stato liquidatorio si possano registrare nuovi contenziosi (specie se dovessero variare i criteri)".

In pari data ANPEC e UNP così scrivevano alle OO.SS.: "Gentili Segretari Generali, i sottoscritti Antonio Maria Masia, presidente dell' Associazione Nazionale fra Pensionati ed Esodati della Banca Commerciale Italiana e Rinaldo Cobianchi, Segretario dell'Unione Nazionale Pensionati Comit, con la presente sono gentilmente a richiederVi un incontro:- collegiale, ove fosse possibile organizzarlo a breve, ovvero - singolo, con ciascuno di Voi o con un Vostro incaricato, al fine di poter illustrare compiutamente l'Accordo di cui in oggetto ed i vantaggi che lo stesso esprime per i dipendenti ex Comit in attività di servizio".

Non risulta che vi sia mai stato un incontro, pure richiesto da UNP e ANPEC: non è quindi difficile capire che un problema esiste con le OO.SS sull'applicazione dell'Accordo e che UNP e ANPEC ne sono consapevoli.

5. LE LETTERE PRESENTI SUL SITO ANPECOMIT HANNO CONTENUTI PENALMENTE RILEVANTI. ANPEC E UNP A BUON CONTO NE "SCARICANO" LA RESPONSABILITA' SU CHI LE SCRIVE (DOPO AVERLI A CIO' INCITATI)

Come abbiamo visto i modelli di lettere pubblicati e messi a disposizione sul sito Anpecomit si basano su diverse affermazioni che non corrispondono alla realtà e il loro contenuto tende a

denigrare l'operato e l'immagine dei Liquidatori (accusati di non aver agito per il bene del Fondo, di "tirare in lungo" la liquidazione anche nel proprio interesse ecc...).

Viene inoltre indicato senza alcuna autorizzazione l'indirizzo e-mail di uno dei Liquidatori presso il proprio luogo di lavoro, mentre l'unico contatto messo a disposizione dal Fondo alla numerosa platea degli interessati è sempre stato – anche per comprensibili motivi logistici – soltanto quello di Milano, Via Brera n. 10.

Ma ancor più grave è il fatto che siano pubblicate e proposte affermazioni penalmente rilevanti, giungendo a formulare nei confronti dei Liquidatori – con toni minacciosi e intento denigratorio - un'accusa (fantasiosa ma comunque inaccettabile) di "appropriazione indebita". Questo in una comunicazione rivolta anche ad altri soggetti e fra questi ad Autorità con compiti istituzionali di Vigilanza sul Fondo.

Per questo motivo il Fondo ha immediatamente formulato formale diffida a non dare ulteriore diffusione - sul sito e altrove - a tali lettere (e a non indicare né utilizzare indirizzi e-mail non deputati a ricevere comunicazioni per il Fondo o i Liquidatori).

Con una mail inviata da un indirizzo del dott. Masia la risposta (*"in nome della UNP e dell'Anpecomit"*) alla diffida del Fondo ha avuto modo di chiarire che "La paternità del contenuto delle diverse lettere di protesta non è... in alcun modo riferibile né all'Anpecomit né a UNP che non hanno fornito ai propri associati e/o ai lettori del sito interessati alla questione ... alcun modello precostituito di lettera" e di "ribadire che il contenuto delle lettere di protesta ... non è in alcun modo imputabile ad altri che agli stessi autori, che le hanno sottoscritte".

Il Fondo ovviamente si riserva di tutelare nelle sede competenti i diritti e l'immagine propria e dei propri Organi.